FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 51/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLA SECONDA e TERZA FASE DEL CAMPIONATO NAZIONALE PRIMAVERA DI CALCIO FEMMINILE STAGIONE SPORTIVA 2009-2010

Il Presidente Federale

Preso atto della richiesta della Divisione Nazionale Calcio Femminile di abbreviazione dei termini procedurali per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo presso la Divisione Nazionale Calcio Femminile ed alla Corte di Giustizia Federale relativi alle gare della seconda e terza fase del Campionato Nazionale Primavera di Calcio femminile stagione sportiva 2009/2010;

Ravvisata l'esigenza di dare rapida conclusione ad eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare;

Visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva

delibera

che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare, in relazione alla seconda e terza fase del Campionato Nazionale Primavera di Calcio Femminile 2009/2010, si svolgano con le seguenti modalità procedurali e nei termini abbreviati come segue:

- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo non festivo alla disputa della giornata di gara;
- gli eventuali reclami, a norma dell'art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in una con le relative motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara, le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo e il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato lo stesso giorno;
- gli eventuali reclami avverso la decisione del Giudice Sportivo devono essere proposti con procedura d'urgenza, nei termini e con le modalità previsti dall'art. 37 comma 7 C.G.S.. La

- decisione della Corte di Giustizia Federale sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione;
- l'introduzione dei reclami, l'invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, la trasmissione dei documenti ufficiali e ogni comunicazione comunque inerente ai procedimenti, potranno avvenire attraverso telefax e dovranno comunque pervenire entro i termini sopra indicati;
- per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 AGOSTO 2009

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Giancarlo Abete